

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

rmps26000v@istruzione.it lascolanelverde@liceopasteur.gov.it

web: www.liceopasteur.gov.it

Protocollo di accoglienza

per le

Studentesse e gli Studenti

con

Bisogni Educativi Speciali

BES

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali, come indicato dalla normativa vigente, al fine di prevenire il disagio, promuovere il benessere, incrementare le potenzialità, permettendo allo studente di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno.

Il Protocollo di accoglienza :

- delinea prassi di carattere amministrativo burocratico (documentazione necessaria), comunicativo relazionale (prima conoscenza), educativo - didattico, sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio);
- esplicita compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione scolastica,
- traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento

e si propone :

- di definire pratiche condivise da tutto il personale della scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente scolastico, favorendo un clima di accoglienza;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra scuola ed enti territoriali coinvolti.

I Bisogni Educativi Speciali

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel lessico scolastico e non solo, a seguito dell'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

La Direttiva chiarisce chi sono i BES:

«... ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

Il **Bisogno Educativo Speciale** rappresenta pertanto qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione finalizzata all'inclusione.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

- **Alunni con disabilità** previsti dalla legge 104/1992, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva;
- **Alunni con disturbi evolutivi specifici** previsti dalla legge 170/2010, ovvero alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (**DSA**), come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;
- **Alunni per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato** sulla base di una diagnosi o di considerazioni psicopedagogiche e didattiche (D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013):
 - Disturbi Evolutivi Specifici, quali disturbi del linguaggio, della coordinazione motoria, dello spettro autistico lieve, ecc.
 - Funzionamento intellettivo limite (FIL);
 - Disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD);
 - Svantaggio socio-economico e culturale;
 - Svantaggio linguistico.

Chi individua gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

La Regione Lazio, con Circolare n. 212522 dell'8 aprile 2014 "*Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica alla circolare n.18157/D4/00 del 13.2.2009*" ha introdotto modifiche riguardo la certificazione degli alunni con Bisogni educativi speciali, cambiamenti adottati a partire dall'anno scolastico 2014-2015.

- Alunni con disabilità

Ai fini dell'integrazione scolastica i Dirigenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e i Coordinatori delle scuole parificate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, acquisiscono dalla famiglia la CIS - Certificazione per l'integrazione scolastica (rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell'alunno, su richiesta della famiglia), la Diagnosi Funzionale ed il Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico-legale.

- Alunni con Disturbo specifico di apprendimento (DSA)

La Certificazione di DSA è propedeutica alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed è redatta dai Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva delle ASL di residenza dell'alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Universitarie e degli IRCCS.

Per un elenco vedere la pagina <https://roma.aiditalia.org/it/cosa-facciamo/diagnosi-e-intervento>

- Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Alla luce della normativa vigente, gli alunni con Bisogni educativi speciali che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della legge n. 104/1992 o della legge n. 170/2010 non necessitano di alcuna certificazione per vedere garantito il proprio diritto allo studio ed il successo formativo: **la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo viene, infatti, assunta dal Consiglio di classe.** Tuttavia professionisti pubblici o privati (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo dell'età evolutiva) abilitati ad emettere una "diagnosi", ovvero un giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo possono redigere, a richiesta del genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore dell'alunno, apposita "relazione clinica" circa la necessità di attenzione particolare a bisogni e processi formativi. La suddetta relazione è consegnata alla scuola dal genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore, fermo restando il

principio secondo cui “... il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato...” (nota MIUR prot. n. 2563 del 22.1.2013).

Che cosa fa la scuola

La Legge 104/1992 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* all’Art. 15 già prevedeva l’istituzione dei «gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica». Facendo seguito alla Direttiva del 2012, che auspicava la «costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica», nell’«obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari», la Circolare 8/2013 suggerisce «azioni a livello di singola istituzione scolastica».

Il **GLHI** (Gruppo di lavoro per l’handicap d’Istituto) costituito da Dirigente scolastico, docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti nella scuola secondaria di secondo grado, con l’applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 66 diventa **GLI** (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, ha chiesto al Collegio Docenti l’istituzione di una **Commissione per i Bisogni educativi speciali** con lo scopo di migliorare il coordinamento dei progetti per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Quali i compiti del GLI

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli Studenti, dei Genitori e delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHI operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI, che è parte integrante del PTOF) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

La Commissione per i Bisogni educativi specialisti

La Commissione nasce a supporto del GLI in un'ottica di elaborazione e condivisione di prassi inclusive.

- Elabora e aggiorna il presente protocollo e la modulistica;
- Supporta, se necessario, i Consigli di Classe nella programmazione dei PEI e PDP;
- Funge da Sportello di consulenza sui Bisogni educativi speciali.

E' presieduto dalla Figura Strumentale per i BES; è costituito dai docenti per il sostegno, dal docente referente L2, da una rappresentanza dei docenti.

Che cosa fa il Consiglio di classe

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è compito dei Consigli di classe, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, indicare in quali altri casi, non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative previsti dalle Linee guida allegate alla legge 170/2010 formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP).

- Nel caso di alunni con certificazione di disabilità, il Consiglio di classe è **tenuto** a compilare il **PEI** (Piano educativo individualizzato);
- Nel caso di alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento, il Consiglio di classe è **tenuto** a compilare il **PDP** (Piano didattico personalizzato);
- Nel caso di diagnosi di disturbi non previsti dalla legge n. 170/2010 oppure di situazione oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento (non diagnosticate), il Consiglio di classe **può** decidere di redigere il **PDP** (Piano didattico personalizzato).

Che cos'è il PEI

- Alunni con disabilità

Il PEI (Piano educativo individualizzato) è il documento nel quale si descrivono gli interventi didattici, riabilitativi e di socializzazione per lo studente con disabilità certificata. Tali interventi saranno coerenti con le indicazioni espresse nella certificazione e nei documenti allegati.

E' redatto dal GLH Operativo in "collaborazione" con la famiglia.

Deve essere presentato entro il terzo mese (novembre) dell'anno scolastico. Ha validità annuale e va consegnato in copia alla famiglia.

Che cos'è il PDP

- Alunni con Disturbo specifico di apprendimento (DSA)

La scuola deve predisporre il Piano didattico personalizzato seguendo i criteri enunciati nelle **Linee guida della legge 170/2010**.

Il PDP è il documento che definisce le strategie di intervento personalizzate e individualizzate, i criteri e le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

E' redatto dal Consiglio di classe in "raccordo" con la famiglia.

Deve essere presentato entro il terzo mese (novembre) dell'anno scolastico. Ha validità annuale e va consegnato in copia alla famiglia.

- Alunni con altri Bisogni educativi speciali

E' possibile predisporre il Piano didattico personalizzato partendo dallo stesso modulo per i DSA, ma il ruolo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative passa in secondo piano.

In primo piano ci sono le progettazioni didattiche ed educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

E' importante partire dagli interventi didattici, a seconda del tipo di bisogno (per esempio, adattamento dei materiali didattici, spiegazioni individuali, cooperative learning).

Quando l'intervento didattico non risulta efficace, per supportarlo si possono introdurre strumenti compensativi (per esempio, uso di schemi e mappe concettuali).

Infine, è possibile prevedere misure dispensative (per esempio, tempi più lunghi per la verifica) oltre criteri e modalità di valutazione personalizzati.

E' redatto dal Consiglio di classe. Il PDP è il risultato dello "sforzo congiunto" scuola-famiglia.

E' redatto durante l'anno, al momento della decisione. Ha valore per l'anno scolastico di riferimento.

Confronto delle principali caratteristiche dei tre documenti di programmazione

	PEI per gli alunni con disabilità	PDP per gli alunni con DSA	PDP per gli alunni con altri BES
È obbligatorio?	È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94	L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP»	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
Chi ne è responsabile? Chi lo redige?	È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l'alunno.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli?	Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale	Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola
Che ruolo ha la famiglia?	La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94)	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011)	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013)
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali.	I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi
Chi costruisce o sceglie eventuali strumenti o modelli per la compilazione?	La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione.	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci

Verifica e valutazione

Si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni relative all'ambito della valutazione proprio in funzione delle peculiarità individuali di ciascuno studente a cui la Direttiva fa più volte riferimento.

Pur non facendo cenno al tema delle verifiche periodiche, è implicito che la scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche per gli studenti con BES:

- siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del CdC;
- vengano effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l'uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative (se previsti).

- Alunni con disabilità

In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che:

- le verifiche possono essere uguali (ovvero equipollenti o per obiettivi minimi) o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- la valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Cdc, e quindi non solo dal docente di sostegno;

E' opportuno ricordare che:

- un PEI "curriculare" dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;
- un PEI "differenziato" dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

Esame di Stato

Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe attraverso il documento conosciuto come Allegato riservato al Documento del 15 maggio, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PEI seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

Alunni con disabilità

Gli alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado che abbiano seguito un percorso didattico differenziato sono ammessi a sostenere esami di Stato su

prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell'attestazione delle competenze.

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma la Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell'uso di mezzi tecnici o in modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che comprovano che il candidato ha raggiunto una preparazione per il rilascio del titolo studio con valore legale.

Alunni con DSA

Per tali alunni è necessario che:

- le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc...);
- la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.
- per favorire l'apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente.

Dispensa dalla lingua straniera scritta

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
3. approvazione da parte del Cdc confermando la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio

l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc...).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d'esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai Cdc (il c.d. Allegato riservato al Documento del 15 maggio) e secondo quanto indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore.

Esonero dalla lingua straniera

L'esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e altre patologie.

Lo studente può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;
2. richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
3. approvazione dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera da parte del Cdc con la conseguente previsione di seguire un percorso didattico differenziato.

In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto all'attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso l'ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

È importante ricordare che il Latino e il Greco non sono considerate lingue straniere bensì lingue classiche per le quali non sono previsti né la dispensa dalla lingua scritta né l'esonero dall'apprendimento scritto e orale delle stesse.

Nell'Esame di Stato dei candidati con DSA la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzate e elaborato dal CdC.

Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe attraverso il documento conosciuto come Allegato riservato al Documento del 15 maggio, le Commissioni

predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico. In particolare tali studenti:

A. possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame;

B. accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:

- Testi trasformati in formato MP3 audio
- Lettore umano
- Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale
- hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all'accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;
- hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
- nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
- Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze. Tutto ciò comparirà nell'attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all'albo.

Alunni con altri BES

In sede di esame di Stato per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di

verifica degli apprendimenti.

L'uso temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre l'alunno e lo studente nelle condizioni di sostenere, al termine del percorso di studi, l'esame di Stato con le stesse modalità e i medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES.

In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

E' quindi importante che il Collegio docenti:

- stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l'alunno alla classe successiva;
- concordi eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti per l'intera classe.

In ogni caso, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc:

- definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
- separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli;
- dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
- predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.

È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un curriculum verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curriculum di studio che precluderebbero l'ottenimento di un titolo con valore legale.

Compiti istituzionali

Personale coinvolto	Compiti
<i>Dirigente Scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Promuove, fra tutte le componenti, il processo di integrazione e di inclusione all'interno dell'istituzione, favorendo attività di formazione e aggiornamento e implementando progetti mirati. - Garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti. - Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione. - Assegna i docenti di sostegno in collaborazione con il GLI. - Gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con Bisogni educativi speciali, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti. - Garantisce i rapporti con gli enti coinvolti. - Sovrintende alla formazione delle classi, garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali, stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie, attiva interventi preventivi. - Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente. - Promuove attività di formazione e aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse. - Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti). - Convoca i Consigli di classe, i GLHO e il GLI quando opportuno. - Definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il Piano Annuale per l'Inclusività.
<i>Collegio dei Docenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Delibera il Piano Annuale relativo al processo di inclusione. - Delibera le attività di formazione e aggiornamento obbligatorie.
<i>Segreteria didattica</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Istituisce un'anagrafe di istituto degli studenti con Bisogni educativi speciali. - Aggiorna il fascicolo personale dello studente inserendo PDP e PEI. - Riceve dalla famiglia la certificazione e l'eventuale diagnosi al momento dell'iscrizione, ne dà comunicazione al Dirigente scolastico, al coordinatore di classe e alla Funzione Strumentale per i Bisogni educativi speciali, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente.

	<ul style="list-style-type: none"> - Contatta la famiglia per chiarimenti, aggiornamenti e/o integrazioni. - Collabora con la Figura Strumentale per i BES nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione. □
<p><i>Figura Strumentale per i BES</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fornisce supporto di consulenza sulle modalità in uso nell'Istituto relativamente al processo di inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali; - Fornisce informazioni e aggiornamenti circa le disposizioni vigenti; - Fornisce indicazioni di base su strategie didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; - Diffonde le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento e, se possibile, vi partecipa. - Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari. - Offre supporto nella stesura del P.D.P.; - Raccoglie ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli alunni con BES; - Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; - Controlla e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto e l'esecuzione delle procedure; - Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione.
<p><i>Docente referente L2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordina la fase di accoglienza e l'inserimento delle alunne e degli alunni stranieri di recente immigrazione; - Coordina gli interventi didattici e i progetti di alfabetizzazione; - Gestisce i contatti con gli Enti territoriali e gli operatori esterni impegnati nelle tematiche interculturali; - Supporta i docenti per la realizzazione di percorsi individualizzati per l'alfabetizzazione, il recupero del disagio scolastico e la promozione del successo scolastico degli alunni stranieri; - Individua i percorsi didattici per gli alunni stranieri, con particolare riferimento alla differenza tra lingua della comunicazione e lingua dello studio;
<p><i>Consiglio di Classe</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, la certificazione l. 104/92 e la segnalazione di un BES indicando in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione; - Incontra la famiglia per osservazioni particolari; - Redige per ogni alunno con BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso; - Concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori,

	<p>personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione - elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa; - Individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie; - Condivide il PEI o il PDP con la famiglia; - Tutto il Consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia.
<i>Coordinatore di Classe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiene i contatti con la famiglia; - Tiene i contatti con la Funzione Strumentale per i Bisogni educativi speciali; - Eventualmente prende contatti con la scuola precedente; - Coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo aggiornata la relativa documentazione; - Provvede ad informare i colleghi su eventuali aggiornamenti; - Convoca la famiglia per eventuali segnalazioni; - Valuta con la famiglia e il ragazzo con Bes l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe il problema.
<i>Docente per il sostegno</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; - Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; - Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; - Collabora con gli insegnanti affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche nelle ore in cui non è presente; - Tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, assistenti specialistici, ecc.; - Verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste; - Partecipa alle riunioni del GLI, dove coopera per un miglioramento costante del servizio
<i>Singolo Docente</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Segnala al Coordinatore eventuale nuovi casi; - Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; - Si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con l'aiuto dei compagni; - Fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e le misure dispensative concordati con la famiglia (l. 170/10 - C.M.

	<p>n. 8 del 06/03/2013);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. n. 122 del 22/06/09 - l. 170/10 - C.M. n. 8 del 06/03/13; - Modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; - Valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità (D.P.R. n. 122 del 22/06/09 - l. 170/10 - C.M. n. 8 del 06/03/13); - Favorisce l'autostima e il rinforzo positivo.
<p><i>Collaboratore scolastico</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - provvede all'assistenza nel periodo "immediatamente" prima e dopo l'orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino; - accompagna da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno; <p>(CCNL 2006-2009, in particolare agli art. 47, 48 e nella Tab. A)</p>
<p><i>Assistente specialistico</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collabora alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H. e ai momenti di lavoro di équipe della scuola; - Programma, realizza e verifica interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe; - Supporta l'alunno nelle sue difficoltà e promuove la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona; - Favorisce la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione, l'Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del "compagno tutor", efficace per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni; - Supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente; - Collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse; - Lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico; - Uscite sul territorio e visite guidate; - Progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.); - La promozione, organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia dell'alunno con disabilità.

Formazione e aggiornamento

L'Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutto il personale della scuola ai temi dell'educazione inclusiva e, in particolare per i docenti, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare le metodologie dell'apprendimento cooperativo e del peer tutoring, in particolare a livello di gruppo-classe attraverso:

- Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;
- Potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato all'accoglienza;
- Recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all'accoglienza;
- Attivazione di percorsi inclusivi;
- Elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.

TAPPE ESSENZIALI

Fasi, tempi, modalità, soggetti coinvolti nel processo di inclusione

FASI	TEMPI	MODALITA'	SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica	Entro le scadenze stabilite dall'USR Lazio	La famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire la documentazione richiesta alla Segreteria Didattica.	Dirigente Scolastico, Alunno, Famiglia, Segreteria Didattica, Referente BES
Prima accoglienza	Se possibile già al momento della pre-iscrizione (Febbraio) o eventualmente dopo l'iscrizione (Giugno).	Acquisizione di informazioni: - visione della documentazione; - contatto con gli specialisti; - contatto con i servizi; - contatto con la famiglia; - contatto con docenti, referenti BES dell'ordine di scuola precedente.	Dirigente Scolastico, Referente BES, Famiglia, Docenti.
Determinazione	Settembre;	Determinazione della	Dirigente

della classe	(Giugno nel caso di studente con disabilità sensoriale visiva)	classe e presentazione dello studente al Cdc. o ai docenti di nuova nomina. Incontro del coordinatore con la famiglia dello studente. studente.	Scolastico, Commissione composizione classi, Referente BES, Componenti del Cdc
Inserimento in classe e predisposizione del PEI/PDP	CdC di Settembre	Colloquio fra i docenti del Cdc; passaggio di informazioni sul Bisogno educativo speciale; Presentazione del caso; Raccolta di eventuali osservazioni sistematiche al fine di stilare una bozza del PEI/PDP.	Coordinatore di classe, Referente BES; Componenti Cdc.
Approvazione del PEI/PDP; stesura finale e sottoscrizione del documento.	Cdc di Novembre; GLHO di Novembre	Scelta del percorso di valutazione (curriculare /differenziato); Definizione delle misure compensative e dispensative da attuare. Entro 15 giorni, firma di accettazione da parte dei componenti del CdC, dei genitori e degli specialisti.	Coordinatore di classe; Componenti Cdc; Famiglia.
Valutazione intermedia e finale	Fine I° periodo (trimestre) e fine II° periodo (pentamestre); Cdc di Marzo; Cdc di Maggio; GLHO di Maggio	Verifica e valutazione del PEI/PDP.	Componenti del Cdc, Referente BES.

Sul portale web dell'Istituto è attiva la pagina dedicata ai Bisogni educativi speciali:

- <http://www.liceopasteur.gov.it/bes-e-dsa/>

Approvato dal Collegio Docenti del _____ Delibera n° _____